
ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 15 gennaio 2007
Numero: n. 647

CLASSIFICAZIONE

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto in genere Vedi tutto
FRANCHISING

Obbligazioni e contratti - Contratto - Contratto di franchising - Pagamento di un credito del franchisor - Richiesta da parte del franchisee al debitore del franchisor - Inconfigurabilità - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Fondamento. Vedi tutto
Obbligazioni e contratti - Contratto - Contratto di affiliazione commerciale o franchising - Configurabilità - Nozione - Caratteri - Funzione.

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DUVA	Vittorio	-	Presidente	-
Dott. FINOCCHIARO	Mario	-	Consigliere	-
Dott. MASSERA	Maurizio	-	Consigliere	-
Dott. CALABRESE	Donato	-	rel. Consigliere	-
Dott. LEVI	Giulio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROMOGEST S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. B.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI LORENZO, difeso dall'avvocato PASINETTI ANTONIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CORVI'S COMPANY S.N.C. in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Signor C.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato FONTANELLI ALDO, che la difende unitamente all'avvocato RANELLI GERVASONI TULLIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4/02 TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE DISTACCATA DI CLUSONE, emessa il 07.01.02 e depositata il 14/01/02; RG. 6450/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/06 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;

udito l'Avvocato DI LORENZO FRANCO (per delega avv. Antonio Pasinetti);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 8.1.1998 la Corvis Company s.n.c. proponeva opposizione avverso il D.l. n. 44 del 1997 emesso su ricorso della Promogest s.r.l. dal Giudice di pace di Lovere per il pagamento della somma di L. 3.420.000, dovuta a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta relativamente alla stipulazione del contratto di locazione di immobile intervenuto tra Corvis Company e la Newton s.p.a.. L'opponente, oltre a formulare eccezione di rito, deduceva la prescrizione ex art. 2950 c.c., del diritto dedotto dalla Promogest.

Questa, costituitasi in giudizio, adduceva di aver interrotto il decorso del termine utile al fine della prescrizione mediante invio di lettera raccomandata a.r. del 16.12.1996, contenente appunto la richiesta di pagamento della relativa fattura (OMISSIS).

L'attrice insisteva nel proprio assunto affermando che la suddetta lettera era stata inviata in nome e per conto della Tecnocasa, e non della Promogest (ricorrente nel procedimento monitorio).

Il Giudice di pace di Lovere con sentenza n. 49/1998 accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto.

Proposto appello dalla Promogest s.r.l., cui resisteva la Corvis Company s.n.c., il Tribunale di Bergamo con sentenza del 14.1.2002 rigettava l'appello.

Avverso la sentenza la Promogest s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Ha resistito la Corvis Company s.n.c. con controricorso.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo si deduce "errata qualificazione giuridica della fattispecie oggetto delle vertenze di primo e secondo grado e conseguente violazione della norma di diritto regolante il franchising". La ricorrente assume che la sussistenza di un vincolo di omogeneità tra Tecnocasa affiliante la Promogest e Promogest rispetto a terzi soggetti ha legittimato la Tecnocasa ad inoltrare la richiesta di pagamento del credito nei confronti della Corvis s.n.c. a mezzo lettera raccomandata a.r. in data 16.12.1996, poi reiterata con il procedimento monitorio azionato dalla Promogest. Da tale argomentazione - conclude la ricorrente - non può che derivare il riconoscimento di validità interruttiva della prescrizione annuale alla lettera inviata alla Corvis Company dall'avv. Berselli il 16.12.96 in nome e per conto della Tecnocasa.

Il motivo non può ricevere accoglimento.

Le caratteristiche del contratto di franchising o di affiliazione commerciale tra due società sono, come correttamente osservato dal Tribunale, giudice d'appello, la completa autonomia sia giuridica che economica del franchisee o affiliato rispetto al franchisor o affiliante.

Il franchising costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo.

Tali caratteristiche risultano del resto confermate dalla definizione del contratto di franchising data dalla L. n. 129 del 2004, art. 1, intervenuta nel frattempo.

La causa quindi di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nella realtà locale; per il franchisee, la possibilità di intraprendere un'attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato.

Tuttavia, una simile organizzazione non prevede affatto la completa identificazione del franchisor con il franchisee, i quali, sebbene legati contrattualmente, restando indipendenti ed autonomi sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico.

La Promogest s.r.l., sebbene affiliata alla società Tecnocasa è, pertanto, come ritenuto dal giudice a quo, un soggetto distinto ed autonomo da quest'ultima.

D'altronde, in punto di fatto, che la Promogest fosse un soggetto diverso ed autonomo dalla Tecnocasa si evinceva, nella specie, come evidenziato dallo stesso giudice, anche dalla circostanza, per esempio, che nei documenti allegati ai fascicoli di parte la Promogest vi compariva come società ben distinta dalla Tecnocasa anche se utilizzava carta intestata di questa (com'è il caso della lettera 15.10.1996 che reca il timbro della Promogest ancorchè redatta su carta Tecnocasa).

E' da escludere, di conseguenza, con riguardo al caso in esame, che l'affiliante franchisor) possa richiedere direttamente il pagamento di un credito del franchisee, attraverso una lettera indirizzata al debitore di quest'ultimo. A maggior ragione, una lettera in nome e per conto del franchisor non può avere alcuna efficacia interruttiva della prescrizione riguardo ad un credito del franchisee.

Nel secondo motivo la ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno errato nell'interpretazione dell'art. 2943 c.c.. Deduce che il B., che ebbe ad inviare, tramite legale, alla Corvis Company la lettera 16.12.1996 di richiesta del pagamento della somma di L. 3.420.000 portata dalla fattura n. (OMISSIS), era abilitato a porre in essere atti in nome e per conto di Tecnocasa ag.

(OMISSIS) (alias Promogest s.r.l. in quanto franchisee).

Il motivo va disatteso.

Una volta rilevato che la Promogest s.r.l., sebbene affiliata alla società Tecnocasa, è un soggetto autonomo e distinto rispetto a quest'ultima, è di consequenziale evidenza, come ritenuto dallo stesso giudice d'appello, che tale lettera per espletare efficacia interruttiva della prescrizione avrebbe dovuto essere scritta in nome e per conto della Promogest. Tanto più, come si pone in luce dalla controricorrente (senza che la circostanza viene contestata), che la fattura (OMISSIS) del (OMISSIS) è stata emessa dalla Promogest s.r.l., per cui c'è assoluta estraneità di soggetti giuridici fra chi ha emesso il documento e chi ne ha sollecitato il pagamento.

In tal caso, infatti, l'atto non può avere efficacia interruttiva della prescrizione, poichè se è presente l'elemento soggettivo, ossia l'indicazione del soggetto obbligato (Corvis Company) è mancante l'elemento oggettivo, ossia la richiesta di adempimento manifestata dal titolare del credito (Promogest).

Nè può rilevare l'assunto di parte ricorrente secondo cui il predetto B. ha sempre agito quale legale rappresentante della Promogest e quale agente Tecnocasa presso la sede di Lovere, dal momento che la Promogest srl ha operato l'intermediazione ed è quindi l'unica titolare del diritto alla provvigione.

Pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente, per il principio di soccombenza, alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007

CONFORMI E DIFFORMI

Non si rinvengono precedenti in termini.
Non si rinvengono precedenti in termini.

Cassazione civile sez. III, 15 gennaio 2007, n. 647

Utente: Univ. degli Studi di Bologna Univ. degli Studi di Bologna

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.